

Spetta il mantenimento al convivente di fatto?

4 Marzo 2021 | Autore: [Angelo Forte](#)



Assegno al convivente quando cessa la relazione: è dovuto? In che misura?

Negli ultimi cinquant'anni, abbiamo assistito, in Italia ed in generale in tutti i paesi occidentali, ad un progressivo calo del numero dei matrimoni. Ci riferiamo, è opportuno precisarlo, ai matrimoni civili cioè ai matrimoni celebrati davanti all'ufficiale dello stato civile.

Il calo del numero dei matrimoni è costante e rivela non solo il progressivo deteriorarsi delle condizioni economiche dei giovani ma anche una difficoltà ad affrontare rapporti rigidi da cui sia burocraticamente complicato sciogliersi. Al tempo stesso, abbiamo assistito ad una crescita esponenziale del numero delle relazioni di fatto. Si tratta di quei rapporti che, dal punto di vista giuridico, vengono definiti convivenze di fatto o rapporti *more uxorio*, cioè modellati sulla relazione matrimoniale senza il vincolo del matrimonio.

PUBBLICITÀ

Le convivenze di fatto pongono molti problemi dal punto di vista giuridico. In Italia, non esiste ancora una disciplina organica, ma solo contenuti presenti in norme sparse. Nell'articolo che segue ci chiederemo se spetta il mantenimento alla convivente di fatto. Cercheremo cioè di chiarire se, al termine di una relazione di fatto ed in mancanza di un accordo scritto di convivenza, il partner più debole dal punto di vista economico abbia o meno il diritto di pretendere dall'altro un assegno di mantenimento. Chiariremo quindi se, sotto questo profilo, le relazioni di fatto sono state in qualche modo equiparate al matrimonio.

Quando termina una convivenza di fatto si può avere il mantenimento?

Venendo subito al cuore del problema, diremo che la legge [1] prevede, in caso di cessazione di una convivenza che non sia regolata da alcun accordo scritto tra i conviventi, il diritto ad un assegno alimentare a favore del convivente:

- che si trova in stato di bisogno;
 - e che non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
- La legge specifica che l'assegno alimentare, il quale va richiesto al tribunale, deve essere stabilito dal giudice:
- per quanto concerne il suo importo, tenendo conto della situazione di bisogno di chi lo richiede, della sua posizione sociale e delle condizioni economiche dell'ex partner che sarà tenuto a versarlo;
 - per quanto concerne la sua durata, per un periodo di tempo limitato e che sia proporzionale rispetto alla durata della convivenza.
- La legge non ha dunque equiparato, sotto questo aspetto, la convivenza al matrimonio perché l'assegno alimentare spettante al convivente non è equivalente all'assegno di mantenimento spettante al coniuge separato o divorziato.

L'assegno alimentare spetta al convivente solo se questi si trova in stato di bisogno e non può mantenersi da sé, mentre l'assegno di mantenimento al coniuge separato o divorziato è dovuto anche nel caso di sproporzione tra i redditi delle due parti.

Per avere diritto all'assegno alimentare, l'ex convivente deve versare in stato di bisogno che significa non essere in grado di provvedere alle necessità primarie, cioè al vitto, alla casa, al vestiario, alle cure sanitarie.

L'ex convivente ha diritto ad un assegno alimentare solo se versa in stato di bisogno

Il convivente è obbligato agli alimenti prima dei parenti del partner?

L'ex convivente di fatto è obbligato a versare l'assegno alimentare all'ex partner anche se ci sono parenti del suo ex compagno? A questa domanda la legge [2] ha fornito una risposta precisa stabilendo che il convivente è tenuto al versamento degli alimenti nei confronti dell'ex partner:

- prima di eventuali fratelli e sorelle dell'ex partner;
- dopo i figli o i genitori o l'ex coniuge o i generi o le nuore o i suoceri dell'ex partner.

Questo vuol dire che se il convivente che versa in stato di bisogno ha figli o genitori o coniuge (anche se separato) o generi o nuore o suoceri, l'assegno alimentare dovrà essere pagato dall'ex partner della cessata convivenza solo se:

- figli, genitori, coniuge, nuore, generi e suoceri non sono in condizioni economiche tali da poter versare l'assegno alimentare.

Pertanto, una persona che versa in stato di bisogno e che ha appena concluso una convivenza di fatto, prima di poter pretendere l'assegno alimentare dal suo ex convivente dovrà dimostrare che eventuali suoi figli o genitori o ex coniuge o generi o nuore o suoceri non sono in grado di sostenere economicamente l'onere di versare l'assegno.

Un'ultima importante annotazione. Un recente decreto [3] ha precisato che l'obbligo per l'ex convivente di versare l'assegno alimentare all'ex partner che si trova in stato di bisogno sussiste solo per le convivenze cessate dopo il 5 giugno 2016 (data di entrata in vigore della legge sulle convivenze [4]).

Pertanto, secondo questo decreto, per le convivenze cessate prima del 5 giugno 2016, l'ex convivente non è tenuto a versare l'assegno alimentare all'ex partner che si trova in condizione di bisogno.

L'assegno alimentare dovuto al partner dall'ex convivente ha una durata limitata nel tempo

Pause

Unmute

Current Time 0:18


/

Duration 0:20
Loaded: 0%

Fullscreen

Pubblicità 1 di 1 - 0:02

Il video inizierà a breve



note

[1] Art. 1, comma 65, l. n. 76/2016.

[2] Art. 1, comma 65, l. n. 76/2016 e art. 433 cod. civ.

[3] Tribunale di Milano, decreto 23/01/2017.

[4] L. n. 76/2016.

(da www.laleggepertutti.it)